

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1587}

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FRANCHI, PAZZAGLIA, TREMAGLIA, VALENSISE, BOLLATI, GUARRA, LO PORTO, SANTAGATI, TRANTINO

Presentata il 30 giugno 1977

Modificazione dell'articolo 103 della Costituzione: applicazione della legge penale militare di guerra in tempo di pace

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel quadro dei provvedimenti per la tutela dell'ordine pubblico e di fronte alle mancate scelte straordinarie del Governo, che oppone alla eccezionale e crescente criminalità, alla crudeltà di delitti sempre più efferati e premeditati, alle tecniche delittuose sempre più raffinate, una previsione legislativa del tutto inefficace, si rende indispensabile porre mano a misure adeguate alla eccezionalità del fenomeno.

Non è più tollerabile, infatti, che gruppi eversivi, capillarmente organizzati, bene armati e dotati di notevoli mezzi finanziari, continuino a mietere vittime in guerra aperta e dichiarata contro lo Stato, contro le sue istituzioni, contro l'intera società, senza ricevere risposte degne di tanta audacia e di tanta feroce determinazione.

È tempo che chi si proclama in guerra contro lo Stato, chi sferra duri colpi alle sue istituzioni, chi quotidianamente miete vittime nei più svariati settori della società, riceva risposte di guerra e non minacce ipocrite, impunità o vili condanne.

Un modo per dare queste risposte è l'integrazione dell'articolo 103 della Costituzione al fine di consentire al Governo, in questi casi di particolare sovvertimento, di difendere lo Stato e la legalità costituzionale applicando, in tempo di pace, le leggi penali militari di guerra con il conseguente deferimento ai tribunali militari di qualsiasi persona che commetta i reati, contemplati dal codice penale ordinario, specificatamente indicati nel provvedimento con cui viene disposta in tutto o in parte il territorio nazionale l'applicazione della legislazione militare di guerra.

È una esigenza sentita dalla stragrande maggioranza dei cittadini i quali saranno così tutelati contro il crimine da collegi giudicanti che non entrano in crisi per carenza di giudici, da pene adeguate ai delitti, da carceri dai quali è difficile evadere.

Ed a questo fine i proponenti si augurano che gli onorevoli colleghi vogliano approvare la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 103 della Costituzione è aggiunto il seguente comma:

« Il Governo, in tempo di pace, ha facoltà di applicare su tutto il territorio dello Stato, o su parti di esso, la legge penale militare di guerra; in tal caso i tribunali militari hanno competenza anche per i reati, da chiunque commessi, previsti dalle leggi penali ordinarie specificatamente indicati nel provvedimento ».